



COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E
L'INCREMENTO DELLA VEGETAZIONE
AUTOCTONA IN AMBITO AGRICOLO DEL
COMUNE DI OFFANENGO**

Adottato dal Consiglio Comunale di Offanengo con deliberazione n. 10 del 2.4.2012

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA VEGETAZIONE AUTOCTONA IN
AMBITO AGRICOLO DEL COMUNE DI OFFANENGO**

SOMMARIO

Art. 1 – Principi e finalità.....	3
Art. 2 - Tutela della vegetazione autoctona presente sul territorio agricolo comunale	3
Art. 3 – Divieto di taglio al fine di tutela naturalistica e paesaggistica	3
Art. 4 - Lotta alla diffusione di specie esotiche (alloctone).....	4
Art. 5 - Abbattimento di alberi.....	4
Art. 6 - Cedatura e Potatura degli alberi.....	4
Art. 7 – Nuovi impianti e Sostituzione degli alberi	4
Art. 8 - Filari e piantate.....	4
Art. 9 – Parchi comunali e giardini di valore storico-ambientale.....	5
Art. 10 – Interventi di manutenzione sulla vegetazione.....	5
Art. 11 - Scavi e scassi.....	5
Art. 12 - Interventi edilizie	5
Art. 13 - Distanze dai confini	5
Art. 14 - Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree coltivate, delle ciclabili e dei corridoi ecologici delle aziende agrarie.....	5
Art. 15 – Ingegneria naturalistica.....	6
Art. 16 – Sanzioni amministrative.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 17 - Riferimenti legislativi	7
Art. 18 - Vigilanza e applicazione del regolamento.....	7
Art. 19 – Entrata in vigore e disposizioni finali.....	7
Allegato 1 - SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA.....	8
Allegato 2 - SPECIE DI FLORA PROTETTA DI CUI E' VIETATA LA RACCOLTA IN PROVINCIA DI CREMONA (Decreto del presidente della giunta provinciale del 6 febbraio 1989, prot. n. 30027)	9

Art. 1 – Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale di Offanengo riconoscendo l'importanza di salvaguardare la biodiversità locale e la vegetazione autoctona, intende regolamentare qualsiasi attività per proteggere, gestire e incrementare il verde autoctono tipicamente della Pianura Padana (es. lungo i campi coltivati, rogge e fontanili). La stessa Amministrazione condivide anche i principi e le strategie per incremento del verde in aree agricole proposte dal PSR (*Piano di Sviluppo Rurale*) della Regione Lombardia, promuovendo l'uso e la ricerca di finanziamenti (es. misure agro-ambientali) per realizzare interventi pubblici e privati a favore della rinaturalizzazione del proprio territorio comunale, se necessario trovando anche accordi e convenzioni con altri Enti Locali.

Questo regolamento s'inserisce nell'ambito dell'**Assessorato Comunale all'Ambiente** e della **Commissione Comunale Ambiente e Territorio**, rientrando nella pianificazione dei nuovi servizi indirizzati alla promozione della **sostenibilità** e della **sensibilità ambientale**, con il fine di migliorare e conservare la qualità del territorio e del paesaggio a forte connotazione agricola. Il presente regolamento tutela anche le piante aventi particolare pregio ambientale.

Art. 2 - Tutela della vegetazione autoctona presente sul territorio agricolo comunale

Per le alberature sparse sul territorio agricolo aventi particolare pregio ambientale è fatto divieto ogni forma di danneggiamento. Pertanto sono vietati tutti gli interventi che possono pregiudicare l'accrescimento, lo sviluppo e la stabilità degli alberi e degli arbusti, più specificatamente:

- *le scortecciature ed incisioni sul tronco;*
- *le affissioni di qualsiasi tipo sulla superficie del tronco;*
- *le lesioni agli apparati radicali conseguenti a scavi, cementificazioni e bitumature della superficie di pertinenza degli alberi;*
- *scarico di sostanze inquinanti o nocive sul terreno di pertinenza degli alberi;*
- *accensioni di fuochi nelle immediate vicinanze degli alberi;*
- *accumulo di materiali di risulta o rifiuti nelle aree di pertinenza degli alberi.*

Si precisa che per area di pertinenza degli alberi si intende "*l'area di terreno coperta dalla proiezione della chioma*" al momento dell'impianto con un minimo di 1.00x1.00 metri.

Art. 3 – Divieto di taglio al fine di tutela naturalistica e paesaggistica

Al fine di conseguire un integrale ed efficace tutela dei valori naturalistici, ambientali e socio-culturali del territorio comunale e della comunità ivi insediata, salvaguardando il paesaggio e la vegetazione tradizionale ***negli ambiti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico in seguito elencati non è ammesso il taglio a raso degli alberi e degli arbusti.***

Gli ambiti di particolare interesse naturalistico e paesaggistico del Comune di Offanengo sono:

- a) *ambito d'acqua*, comprendente tutti i corsi d'acqua e le loro sponde e ripe che attraversano il territorio comunale, ancorché non più attivi;
- b) *ambito di rispetto delle teste e delle aste di fontanili e dei corsi d'acqua in genere*, secondo i criteri e le distanze imposte dal PGT e dal Codice di Buona Pratica Agricola;
- c) *strade vicinali e poderali di collegamento*, comprende la viabilità di significato paesaggistico e di interesse per la fruizione degli ambiti a vocazione naturale, compresi i relativi cigli;
- d) *salti morfologici ed elementi puntuali del paesaggio* (santelle ed alberi isolati di pregio);

Le operazioni di taglio potranno avvenire previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, che dovrà indicare le specie da tagliare. **E' comunque vietato abbattere le piante inferiori ai 10 anni, salvo casi di pericolo accertato.**

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato tagliare e/o eliminare le essenze della specie *Quercus robur* (farnia), *Carpinus betulus* (carpino bianco), *Alnus glutinosa* (ontano nero o comune), *Morus nigra* (gelso nero) e *Morus alba* (gelso bianco), in forma arborea.

In tutto il territorio comunale è anche vietata la fresatura delle ceppaie e degli arbusti, in particolare lungo rogge e fossi, da parte di addetti alla manutenzione stradale e/o agricoltori.

Per comprovate esigenze legate alla pubblica incolumità, il taglio potrà avvenire previa autorizzazione del Ufficio Tecnico Comunale, che potrà chiedere la sostituzione con altre specie sane. Queste specie sono considerate come "alberi di pregio" e quindi soggetti alle norme di tutela.

Art. 4 - Lotta alla diffusione di specie esotiche (alloctone)

Negli ambiti di cui all'articolo 3 e nelle zone agricole non è ammessa l'introduzione di essenze arboree ed arbustive alloctone che non siano già presenti in quantità nel contesto territoriale:

Le norme del presente articolo non si applicano ai pioppeti ed in genere alle colture arboree a rapido accrescimento destinate all'uso industriale.

Art. 5 - Abbattimento di alberi

E' vietato a chiunque di abbattere le alberature autoctone ornamentali sia vive che morte. L'abbattimento può essere consentito nei casi di pubblico interesse o per gravi problemi fitosanitari e comunque dopo concessione di apposita autorizzazione da richiedersi all' Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 – Ceduatura e Potatura degli alberi

Gli interventi di ceduatura e potatura, se necessari, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

- solo su specie latifoglie decidue con esclusione di conifere e sempreverdi;
- solo nel periodo di riposo vegetativo (ottobre - marzo);
- mediante tagli di "ritorno", cioè effettuati su branche o rami di diametro inferiore a 7 cm e nel punto di intersezione di un ramo di ordine superiore su quello di ordine inferiore (punto di biforcazione o di nodo).

E' vietata, se non in casi espressamente autorizzati (es. per gelso e salici), la capitozzatura, la quale se non espressamente autorizzata, è equiparata ad abbattimento degli alberi e pertanto soggetta alle sanzioni all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 7 – Nuovi impianti e Sostituzione degli alberi

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni pubbliche deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, in particolare della Pianura Padana. I criteri per la scelta variano per tanto in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi preservando maggiormente la naturalità del paesaggio nei contesti extraurbani e ad alto valore ambientale, lasciando invece una maggiore opportunità di scelta all'interno delle aree urbane.

La scelta delle specie dovrà rispettare i seguenti criteri, nonché seguire le prescrizioni ed indirizzi proposti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Comunale Ambiente e Territorio:

a) Interventi di rinaturalizzazione

Si tratta di interventi finalizzati principalmente ad una riqualificazione ambientale e miglioramento delle condizioni ecologiche e naturalistiche dell'area di intervento.

A tal fine, tra le specie arboree ed arbustive, possono essere utilizzate le sole specie autoctone nelle forme tipiche. Possono essere utilizzate specie diverse solamente nell'ambito di progetti speciali, anche legati all'attuazione di strumenti o normative Provinciali, Regionali, Statali o Comunitarie, finalizzati ad un miglioramento ambientale ed ecologico dell'ecosistema;

b) Zone agricole

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla tutela e salvaguardia del paesaggio agrario nelle sue forme tipiche ed elementi naturali costitutivi. Nei nuovi impianti e sostituzioni possono essere quindi utilizzati alberi ed arbusti autoctoni nelle forme tipiche intendendosi escluse le varietà ornamentali.

Art. 8 - Filari e piantate¹

Gli interventi effettuati su filari e piantate localizzati in zone agricole, con particolare valore ambientale e paesaggistico, dovranno essere finalizzati esclusivamente alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche. Nell'ipotesi in cui vengano estirpati filari di alberi o siepi esistenti, i medesimi dovranno essere ripiantumati in un'area agricola del territorio di Offanengo, e ciò a prescindere dal valore paesaggistico ed ambientale delle essenze. I progetti di ripristino della vegetazione esistente dovranno essere sottoposti al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Comunale Ambiente e Territorio.

Art. 9 – Parchi comunali e giardini di valore storico-ambientale

Tutti gli interventi anche a carattere manutentivo straordinario da effettuarsi nei parchi comunali e in giardini di valore storico-ambientale dovranno essere sottoposti al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Comunale Ambiente e Territorio. Le nuove piantumazioni sono vincolate all'uso delle specie autoctone.

Art. 10 – Interventi di manutenzione sulla vegetazione

Sulle alberature di pregio sono ammessi i soli interventi riferibili a pratiche di tipo fitoterapico effettuati secondo la vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 11 - Scavi e scassi

Salvo cause di forza maggiore, qualunque intervento che comporti operazioni di scavo deve essere effettuato senza recare danni irreparabili all'apparato radicale della vegetazione esistente.

Art. 12 – Interventi edilizi

Tutti gli interventi soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività (DIA) che comportano un aumento della volumetria dell'edificio dovranno essere corredati di documentazione fotografica e planimetrie riportanti la localizzazione delle alberature esistenti.

L'Ufficio Tecnico Comunale, in accordo con la Commissione Comunale Ambiente e Territorio, prescriverà eventuali misure finalizzate alla salvaguardia della vegetazione esistente.

Art. 13 - Distanze dai confini

In fase di realizzazione di nuovi impianti arborei o arbustivi dovranno essere rispettate le seguenti distanze dai confini, come disposto dal Codice Civile (art. 892):

- 3.00 metri per alberi di alto fusto;
- 1.50 metri per alberi la cui prima ramificazione parta a 3.00 metri di altezza da terra;
- 0.50 per gli arbusti, le siepi, le viti e le piante da frutto di altezza non superiore a 2.50 metri.

Art. 14 - Progettazione del verde agricolo atto alla valorizzazione ambientale delle aree coltivate, delle ciclabili e dei corridoi ecologici delle aziende agrarie

Per ogni intervento edilizio di nuova costruzione in ambito agricolo, sia di edifici ad uso residenziale che di servizi comprese le stalle, oltre agli interventi di ampliamento, è fatto obbligo ai titolari dell'autorizzazione di provvedere ad interventi mirati alla piantumazione allegando alla richiesta o DIA un "progetto del verde". Tale progettazione dovrà prevedere:

- 1) la determinazione della superficie da destinare a verde;
- 2) è sempre fatto obbligo effettuare interventi di piantumazione nell'ambito dell'azienda agraria e la superficie destinata a verde dovrà avere un'estensione minima attigua alla corte pari a due volte la superficie edificata, se l'azienda si trova in un'area ad alta concentrazione di colture intensive, come nel caso dell'intero territorio del Comune di Offanengo.

Se permane ancora della superficie residua da destinare a verde, è fatto obbligo all'agricoltore eseguire opera di piantumazione in prossimità di corridoi ecologici, ed in prossimità di percorsi ciclabili (comprese le "strade bianche" identificate nel PGT come percorsi ciclabili campestri), rispettando naturalmente tutte le distanze previste dalla legge, qualora egli sia possessore di terreni con quest'ultimi confinanti. Nel caso in cui l'agricoltore non sia proprietario di terreni confinanti con corridoi ecologici, percorsi ciclabili ecc., potrà eseguire la piantumazione all'interno della propria azienda nel posto che riterrà più opportuno.

Sono esclusi interventi di piantumazione per opere in diritto di superficie a tempo determinato (es. impianti di biogas).

¹ La piantata sono i filari di alberi "maritati" alla vite che si devono alle popolazioni italiche che abitarono la Pianura Padana ancora prima dei Galli e dei Romani.

E' vietato abbattere le piante per un periodo inferiore a 10 anni dall'impianto e tale impegno dovrà essere riportato nell'atto unilaterale d'obbligo.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non dovrà essere superiore a 1.5 metri; le siepi devono essere **polispecifiche**, cioè composte da almeno tre specie tra quelle indicate nell'**allegato 1** con prevalenza di quelle arbustive. La superficie ad esse attribuite è di 20 mq. per ogni pianta ad alto fusto e di 10 mq. per ogni arbusto.

Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta; essi devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantarsi nella fascia esterna. I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati e mantenuti nel rispetto dell'**articolo 2** del presente regolamento.

Gli alberi dovranno avere altezza non inferiore a 2.00 metri. e dovranno essere comprese almeno per l'80% nell'elenco allegato. I filari costituiti da essenze arboree ad alto fusto dovranno avere:

- *interasse tra pianta e pianta non superiore a 6 metri;*
- *altezza piante non inferiore a 2 metri;*
- *dovranno essere comprese almeno per l'80% nell'elenco in allegato;*

Al progetto bisognerà allegare inoltre:

- *planimetria catastale nella quale è evidenziata l'area di intervento;*
- *il numero delle piante utilizzate ed il loro sesto.*

Art. 15 – Ingegneria naturalistica

Tutti gli interventi ambientali, di recupero e sistemazione idraulica sono vincolati all'uso di tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica utilizzando materiale inerte e vegetale autoctono come prevede la vigente normativa regionale. Solo nel caso questi non fossero possibili l'Ufficio Tecnico Comunale consultando anche la Commissione Comunale Ambiente e Territorio ed eventuali gestori del reticolo idraulico primario e secondario potranno disporre diversamente.

Art. 16 – Sanzioni amministrative

In caso di inosservanza al presente regolamento i trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative commisurate alla gravità del danno arrecato. In particolare l'indennità sarà valutata dalla somma dei seguenti importi in base a:

- a) *vantaggio che il proprietario consegue con l'utilizzazione della superficie in seguito all'abbattimento dell'albero;*
- b) *costo degli alberi non collocati a dimora in sostituzione di alberi abbattuti;*
- c) *valore dell'albero danneggiato;*
- d) *danno ambientale.*

Le somme pagate dai trasgressori saranno utilizzate per le nuove piantumazioni da effettuarsi nell'area a verde pubblico del territorio comunale.

Art. 17 - Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, ivi comprese sanzioni amministrative, si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Di particolare rilevanza la Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10 “*Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea*” (BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008).

Art. 18 - Vigilanza e applicazione del regolamento

L'applicazione del presente regolamento è di competenza dell' Assessorato all'Ambiente. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Offanengo, nonché ai soggetti individuati dall'art.13 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia, per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 19 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale a seguito della presa visione della Commissione Comunale Ambiente e Territorio e della Commissione Comunale Regolamenti.

Copia di questo regolamento dovrà essere recapitata a tutti i proprietari di aree agricole (con l'obbligo di trasmetterlo a relativi coltivatori affittuari), alle imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico, a tutti i referenti per la gestione di rogge e fontanili, ad eventuali imprese incaricate di lavori infrastrutturali sovracomunali (gasdotti, costruzione strade...) che interessino il Comune di Offanengo in modo da renderli consapevoli delle nuove disposizioni in merito al trattamento della vegetazione campestre.

Supporto tecnico alla realizzazione del regolamento: dott. Emanuele Cabini (Agronomo).

Allegato 1 - SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Per le zone agricole sono stati individuati alberi ed arbusti di origine autoctona consigliati per la piantumazione delle aree di pertinenza dei manufatti rurali, per la viabilità inter-poderale, per la formazione di siepi, rinaturalizzazione rogge, fontanili e zone umide, ecc. le stesse specie per coerenza sono consigliate anche per il verde pubblico all'interno del centro urbano.

ALBERI		ARBUSTI	
<i>Acer opulifolium</i>	Acero opalo	<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore	<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Acer campestre L.</i>	Acero campestre	<i>Calluna vulgaris</i>	Brugo
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn</i>	Ontano nero	<i>Clematis vitalba L.</i>	Vitalba
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano	<i>Clematis viticella L.</i>	Viticella
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro	<i>Colutea arborescens L.</i>	Vescicaria
<i>Carpinus betulus L.</i>	Carpino bianco	<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio	<i>Cornus sanguinea L.</i>	Sanguinella
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore	<i>Coronilla emerus</i>	Emero
<i>Fraxinus oxycarpa Bich.</i>	Frassino Meridionale	<i>Corylus avellana L.</i>	Nocciolo
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello	<i>Cotinus coggyria</i>	Scotano
<i>Malus sylvestris</i>	Melo selvatico	<i>Crataegus azarolus</i>	Azzeruolo
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco	<i>Cytisus sessilifolius</i>	Citiso
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero	<i>Erica arborea</i>	Erica arborea
<i>Prunus avium L.</i>	Ciliegio	<i>Euonymus europaeus L.</i>	Fusaggine
<i>Prunus padus</i>	Pado	<i>Frangola alnus Mili.</i>	Frangola
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Pero selvatico	<i>Genista tinctoria</i>	Ginestra tintoria
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero	<i>Hedera helix L.</i>	Edera
<i>Quercus cerris</i>	Cerro	<i>Hippophae rhamnoides L.</i>	Olivello spinoso
<i>Quercus petraea</i>	Rovere	<i>Humulus lupulus L.</i>	Luppolo
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella	<i>Juniperus communis</i>	Ginepro
<i>Quercus robur L.</i>	Farnia	<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Salix alba L.</i>	Salice Bianco	<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Salix caprea</i>	Salicone	<i>Ligustrum vulgare L.</i>	Ligustro
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso	<i>Lonicera caprifolium L.</i>	Caprifoglio
<i>Salix fragilis L.</i>	Salice fragile	<i>Lonicera xylostemum</i>	Madreselva pelosa
<i>Salix triandra L.</i>	Salice da ceste	<i>Paliurus spina Christi</i>	Marruca
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello	<i>Phillyrea latifolia</i>	Fillirea
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico	<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>	Tiglio nostrale	<i>Prunus mahaleb</i>	Mamagaleppo
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio riccio	<i>Prunus spinosa L.</i>	Prugnolo
<i>Ulmus minor Miller</i>	Olmo campestre	<i>Pyracantha coccinea</i>	Agazzino
<i>Ulmus laevis</i>	Olmo ciliato	<i>Rhamnus alaternus</i>	Alaterno
		<i>Rhamnus cathartica L.</i>	Spin cervino
		<i>Rosa canina L.</i>	Rosa Canina (selvatica)
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Rovo
		<i>Rubus caesius</i>	Lampone
		<i>Rubus caesius L.</i>	Rovo Bluastro
		<i>Salix fragilis, triandra,</i>	Salici arbustivi
		<i>Salix cinerea L.</i>	Salice grigio
		<i>Salix eleagnos Scop.</i>	Salice da ripa
		<i>Salix purpurea L.</i>	Salice rosso
		<i>Sambucus nigra L.</i>	Sambuco
		<i>Sarothamnus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai

		<i>Spartium junceum</i>	Ginestra odorosa
		<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
		<i>Viburnum opalus L</i>	Pallon di maggio
		<i>Viburnum tinus</i>	Viburno o Lentaggine

Bibliografia di riferimento:

F. Bonali, G. D’Auria, V. Ferrari, F. Giordana (2006) - *Atlante Corografico delle piante vascolari della Provincia di Cremona* – Monografia n. 7 Pianura

Allegato 2 - SPECIE DI FLORA PROTETTA DI CUI E’ VIETATA LA RACCOLTA IN PROVINCIA DI CREMONA (Decreto del presidente della giunta provinciale del 6 febbraio 1989, prot. n. 30027)

- 1 *Adiantum capillus-veneris* L. (capelvenere);
- 2 *Anemone nemorosa* L. (anemone bianca, anemone dei boschi);
- 3 *Anemone ranunculoides* L. (anemone gialla);
- 4 *Campanula rapunculus* L. (raperonzolo);
- 5 *Campanula trachelium* L. (campanula selvatica);
- 6 *Convallaria majalis* L. (mughetto);
- 7 *Cyclamen purpurascens* Mill. (ciclamino);
- 8 *Daphne mezereum* L. (fior di stecco, mezereo);
- 9 *Erythronium dens-canis* L. (dente di cane);
- 10 *Galanthus nivalis* L. (bucaneve);
- 11 *Gentiana pneumonanthe* L. (genziana mettimbrosa);
- 12 *Gladiolus italicus* Mill. (gladiolo dei campi);
- 13 *Leucojum aestivum* L. (campanellino maggiore, campanellino estivo);
- 14 *Leucojum vernalis* L. (campanellino comune, campanellino di primavera);
- 15 *Nuphar lutea* (L.) Sm. (ninfea gialla, nannufero);
- 16 *Nymphaea alba* L. (ninfea comune);
- 17 ORCHIDACEAE Lindl. (incl. CYPRIPEDEACEAE Juss.), tutte le specie (orchidee);
- 18 *Ruscus aculeatus* L. (pungitopo);